



Centro di Ricerca
e Documentazione
Luigi Einaudi

Perché questo progetto

di Riccardo Viriglio

1. Il progetto di ricerca *La lotta contro i ritardi nei pagamenti* – ideato da Alberto Musy e da Riccardo Viriglio – è stato realizzato in questi mesi con l'intento di offrire alla discussione pubblica una risposta *con norme* al problema molto sentito nell'Unione europea e sintetizzato nel titolo della ricerca, con la convinzione però che le norme stesse – come si dirà meglio (§ 4) - sono necessarie ma non ancora sufficienti a formare «una cultura di pagamento rapido».

2. La direttiva 16 febbraio 2011, n. 2011/7/UE ha modificato in alcune parti e confermato in altre la disciplina posta con la direttiva 29 giugno 2000, n. 2000/35/CE per la lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. In particolare, la nuova direttiva (n. 2011/7/UE) è un atto normativo di cd. *refusione* (“*refonte*”) che dunque si sostituisce alla precedente direttiva (n. 2000/35/CE) la quale è abrogata (cfr. § 1, nonché art. 13, co. 1°, direttiva n. 2011/7/UE).

La precedente direttiva (n. 2000/35/CE) fu recepita nell'ordinamento italiano con il d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.

Oggi il Governo è delegato ad adottare entro il 15 novembre 2012 «un decreto legislativo recante **modifiche** al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, per **l'integrale recepimento** della direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011» (art. 10, co. 1°, l. 11 novembre 2011, n. 180).

In conformità all'indicata scelta europea di tecnica legislativa si è preferito procedere alla redazione della bozza nel senso di un'integrale sostituzione del nuovo decreto legislativo al precedente decreto legislativo



n. 231 del 2002 con abrogazione di quest'ultimo¹, anziché a modificazioni puntuali del precedente decreto legislativo n. 231 del 2002 con sua permanenza in vigore.

Tale scelta rispetta la clausola di delegazione al Governo («un decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231) e per l'effetto l'art. 76, Cost., ove la “modifica” si può estendere sino alla “abrogazione” dell'atto normativo e della corrispondente fonte, fermo restando che – secondo la stessa clausola di delegazione al Governo – occorre realizzare «l'integrale recepimento della direttiva 2011/7/UE», recepimento che – proprio perché “integrale” e per dare senso a tale aggettivo, altrimenti ridondante – vale non solo come recepimento del contenuto della direttiva ma anche come concordanza della sottostante tecnica legislativa fra atto da recepire e atto di recepimento.

Si tratta comunque di tecnica che appare preferibile per ragioni di chiarezza e semplicità (tutta la disciplina d'interesse è concentrata in unico, nuovo atto normativo che è così immediatamente “leggibile” e interpretabile), ragioni che il Governo ben può affermare nell'esercizio dell'ineliminabile discrezionalità riconosciuta in Costituzione per l'attuazione delle delegazioni legislative.

3. Nella redazione della bozza si è voluto sfruttare – ove possibile – la clausola generale della direttiva secondo cui «gli Stati membri **possono** mantenere in vigore o adottare **disposizioni più favorevoli al creditore** di quelle necessarie per conformarsi alla direttiva» stessa (art. 12, co. 3°, direttiva n. 2011/7/UE).

Si tratta – appunto – di una facoltà («possono») che in tutti i casi (esercizio o mancato esercizio di essa) presuppone un giudizio e una scelta di discrezionalità politica che istituzionalmente appartengono al soggetto titolato del potere normativo nel caso in esame (il Governo) e che in questa sede si è voluto unicamente prefigurare confezionando un articolato di decreto legislativo che favorisca la posizione del creditore.

4. La disciplina italiana d'attuazione – comunque impostata – non può che costituire un tassello alla soluzione del problema dei ritardi nei pagamenti, il quale interessa tutto il mercato europeo, pur

¹ Salve alcune poche disposizioni dello stesso d.lgs. n. 231 del 2002 che avevano modificato altre disposizioni contenute in diversi atti normativi.



presentandosi in forma più o meno grave in ciascuno Stato membro (cfr. il *Considerato* n. n. 3 della direttiva n. 2011/7/UE).

Nella stessa prospettiva degli organi europei di governo (cfr. art. 8, direttiva n. 2011/7/UE) le norme valgono a contribuire al processo di formazione di «una cultura di pagamento rapido», la quale dunque non può dirsi raggiunta con la sola posizione delle norme stesse.

Occorrono anche misure d'organizzazione delle imprese e delle pubbliche amministrazioni che però non sempre è agevole o possibile imporre *ex lege* ai soggetti interessati.

In particolare per gli enti pubblici territoriali diversi dallo Stato (in particolare, le Regioni, le Province, i Comuni), dotati di autonomia pubblica conferita dalla Costituzione (artt. 114, 117, 118, Cost.) e riconosciuta anche dall'Unione Europea (art. 5, Trattato), le norme interne d'attuazione della direttiva s'applicano senz'altro (cfr. art. 2, co. 1°, n. 2, direttiva n. 2011/7/UE), ma non possono giungere sino a negare il principio d'auto-organizzazione, sicché le norme stesse non possono che essere intese come il presupposto logico e giuridico, se si vuole "l'occasione", per misure organizzative che dovranno essere predisposte e attuate da ogni ente territoriale non statale in ragione della vigente legislazione d'interesse (sia essa statale oppure regionale) e secondo l'autonomia costituzionale allo stesso riconosciuta.

Analoghe considerazioni (impossibilità d'imporre misure organizzative con legge statale, rinvio alla legislazione di altro livello di governo, cioè le Regioni, e alle scelte di ciascun soggetto interessato) valgono per gli enti che costituiscono il «Servizio sanitario nazionale inteso quale complesso delle funzioni e delle attività assistenziali dei Servizi sanitari regionali» (art. 1, co. 1°, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502).

Per essi la direttiva europea dedica speciale attenzione, vista la «situazione particolarmente preoccupante dei servizi sanitari in gran parte degli Stati membri per quanto riguarda i ritardi nei pagamenti» e tenuto conto al contempo che «i sistemi di assistenza sanitaria, come parte fondamentale dell'infrastruttura sociale europea, sono spesso costretti a conciliare le esigenze individuali con le disponibilità finanziarie, in considerazione dell'invecchiamento della popolazione europea, dell'aumento delle aspettative e dei progressi della medicina» (cfr. il *Considerato* n. n. 3 della direttiva n. 2011/7/UE).



A causa dei vincoli costituzionali posti per la materia «tutela della salute» attribuita alla potestà legislativa concorrente Stato-Regioni (art. 117, co. 3°, Cost.), occorre riconoscere che la disciplina posta dal decreto legislativo d'attuazione per la lotta contro i ritardi nei pagamenti dovrà avere un “seguito” per la parte organizzativa anche nelle legislazioni delle Regioni italiane e comunque nell'attività svolta da ciascun ente del Servizio sanitario.

5. I testi del precedente d.lgs. n. 231 del 2002 e della bozza di nuovo decreto legislativo sono riportati in unica tabella mantenendo – ove possibile – la simmetria di contenuti, al fine di aiutare il lettore consentendogli una migliore comprensione di ciò che è diverso e di ciò che resta immutato nella nuova disciplina rispetto alla precedente.



Executive Summary

di Riccardo Viriglio

Nella bozza di decreto legislativo si segnalano in particolare i seguenti punti, che non esauriscono le novità contenute nella bozza stessa:

- la riconfigurazione delle definizioni, anche a fini di maggior precisione e chiarezza (art. 2)
- il contrasto alle prassi dilatorie nella presentazione della fattura e nella consegna delle merci o prestazione di servizi, spesso utilizzate dalle grandi imprese o dalle pubbliche amministrazioni in danno dei propri creditori (art. 4, comma 6, 9 e 10; art. 5, comma 10 e 11)
- il vincolo a comunicazioni telematiche nella corrispondenza relativa al pagamento (art. 4, comma 7, art. 5, comma 9)
- la responsabilità solidale di impresa e dipendente incaricato del pagamento, per dissuadere da pratiche illecite (se non addirittura penalmente rilevanti) di quest'ultimo (anche a danno dell'impresa stessa) e a ulteriore garanzia del creditore (art. 4, comma 11)
- il particolare rigore delle disposizioni per i casi di contratti fra imprese e pubbliche amministrazioni, in particolare la nullità e sostituzione *ex lege* delle clausole difformi (art. 5, comma 12, 13, 14), la responsabilità contabile innanzi alla Corte dei Conti e la responsabilità disciplinare nei confronti di funzionari e dirigenti per i maggiori esborsi con previsione di meccanismi di conoscenza dei fatti da parte della Corte dei Conti (art. 5, comma 15, 16, 17)
- al contempo, il meccanismo di dissuasione da liti infondate intentate nei confronti della pubblica amministrazione (art. 5, comma 18)
- la modificazione del codice degli appalti pubblici (d.lgs. n. 163 del 2006), per consentire ai subappaltatori di ottenere direttamente dalla stazione appaltante il pagamento in caso d'inadempimento dell'appaltatore (art. 5, comma 19)
- la facoltà di concordare versamenti a rate, con particolare attenzione che ciò non determini l'elusione delle disposizioni del decreto legislativo (art. 6)



- il *forfait* per il risarcimento delle spese comunque derivanti alle imprese dal mancato pagamento e dal conseguente recupero dei crediti (art. 8, comma 1 e 2)
- la previsione di sanzioni amministrative – anche a fini di prevenzione e riduzione del contenzioso di fronte al giudice civile - nei confronti delle grandi imprese che impongano clausole o prassi illecite, in particolare in danno delle PMI, con possibilità di ampia partecipazione di tutti i soggetti interessati, comprese le associazioni di categoria (art. 10)
- l’ampliamento delle associazioni di categoria legittimate a tutelare in sede giurisdizionale gli interessi collettivi (art. 11, comma 1)
- la previsione di un procedimento in capo alle Autorità indipendenti per la redazione e diffusione gratuita in Internet di *standard* contrattuali utili alle imprese e alle pubbliche amministrazioni (art. 12)
- la tutela del venditore per i casi in cui le parti convengano un patto di riserva di proprietà (art. 13)
- l’entrata in vigore immediata delle disposizioni (art. 15, comma 1), nonché la retroattività della disciplina del nuovo decreto legislativo – se più favorevole rispetto a quella concordata dalle parti - ai casi di contratti oggi in corso fra imprese e pubbliche amministrazioni (art. 15, comma 2).



La bozza di decreto legislativo

di Riccardo Viriglio

d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 - testo vigente	Bozza di decreto legislativo d'attuazione della dir. UE 16 febbraio 2011, n. 7
<p style="text-align: center;">Art. 1 <i>(Ambito di applicazione)</i></p> <p>1. Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano ad ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale.</p> <p>2. Le disposizioni del presente decreto non trovano applicazione per:</p> <ul style="list-style-type: none">a) debiti oggetto di procedure concorsuali aperte a carico del debitore;b) richieste di interessi inferiori a 5 euro;c) pagamenti effettuati a titolo di risarcimento del danno ivi compresi i pagamenti effettuati a tale titolo da un assicuratore.	<p style="text-align: center;">Art. 1 <i>(Ambito d'applicazione)</i></p> <p>1. Le disposizioni del presente decreto si applicano ai pagamenti effettuati a titolo di corrispettivo nelle transazioni commerciali, al fine di lottare contro i ritardi nei pagamenti stessi e garantire il corretto funzionamento del mercato, così favorendo la competitività delle imprese, in particolare delle microimprese, piccole imprese e medie imprese.</p> <p>2. Le disposizioni del presente decreto non si applicano per:</p> <ul style="list-style-type: none">a) i debiti oggetto di procedure concorsuali aperte a carico del debitore, comprese le procedure finalizzate alla ristrutturazione del debito;b) le richieste d'interessi inferiori a 10 euro;c) i pagamenti effettuati a titolo di risarcimento del danno, compresi i pagamenti effettuati a questo titolo da un assicuratore;d) le transazioni con i consumatori;e) i pagamenti a norma di legge per assegni o altri titoli di credito.
<p style="text-align: center;">Art. 2 <i>(Definizioni)</i></p> <p>1. Ai fini del presente decreto si intende per:</p> <ul style="list-style-type: none">a) "transazioni commerciali", i contratti, comunque denominati, tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi, contro il pagamento di un prezzo;b) "pubblica amministrazione", le amministrazioni dello Stato, le regioni, le province autonome	<p style="text-align: center;">Art. 2 <i>(Definizioni)</i></p> <p>1. Ai fini del presente decreto valgono le seguenti definizioni:</p> <ul style="list-style-type: none">a) "transazioni commerciali", i contratti, comunque denominati, tra imprese oppure tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, dietro il pagamento di un prezzo, la consegna di merci o la prestazione di servizi, compresi la progettazione e l'esecuzione di opere e lavori pubblici, nonché i lavori d'ingegneria civile;



di Trento e di Bolzano, gli enti pubblici territoriali e le loro unioni, gli enti pubblici non economici, ogni altro organismo dotato di personalità giuridica, istituito per soddisfare specifiche finalità d'interesse generale non aventi carattere industriale o commerciale, la cui attività è finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dalle regioni, dagli enti locali, da altri enti pubblici o organismi di diritto pubblico, o la cui gestione è sottoposta al loro controllo o i cui organi d'amministrazione, di direzione o di vigilanza sono costituiti, almeno per la metà, da componenti designati dai medesimi soggetti pubblici;

c) "imprenditore", ogni soggetto esercente un'attività economica organizzata o una libera professione;

d) "ritardi di pagamento", l'inosservanza dei termini di pagamento contrattuali o legali;

e) "saggio di interesse applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento", il saggio di interesse applicato a simili operazioni nei casi di appalti a saggio fisso. Nel caso in cui un'operazione di rifinanziamento principale sia stata effettuata secondo una procedura di appalto a saggio variabile, il saggio di interesse si riferisce al saggio di interesse marginale che risulta da tale appalto. Esso riguarda anche le aggiudicazioni a saggio unico e le aggiudicazioni a saggio variabile;

f) "prodotti alimentari deteriorabili" quelli definiti tali da apposito decreto del Ministro delle attività produttive. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui al presente comma, e comunque fino alla data di entrata in vigore del citato decreto del Ministro delle attività produttive, per prodotti alimentari deteriorabili si intendono quelli come tali definibili ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Ministro della sanità in data 16 dicembre 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28 dicembre 1993.

b) "pubblica amministrazione", qualsiasi amministrazione aggiudicatrice come definita dall'articolo 3 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, indipendentemente dall'oggetto o dal valore dell'appalto o del contratto;

c) "imprenditore", ogni soggetto esercente un'attività economica organizzata o una libera professione, anche se svolta da una sola persona;

d) "microimprese", "piccole imprese" e "medie imprese", le imprese che rientrano nelle definizioni recate dalla raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. L 124 del 20 maggio 2003;

e) "grandi imprese", le imprese che non rientrano nelle definizioni di microimpresa, piccola impresa e media impresa recate dalla raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. L 124 del 20 maggio 2003;

f) "ritardo di pagamento", l'inosservanza del termine contrattuale o legale di pagamento il quale determina che il creditore non possa disporre della somma a lui dovuta alla data di scadenza, sempreché siano soddisfatte le condizioni d'esigibilità del pagamento;

g) "importo dovuto", la somma principale che il debitore avrebbe dovuto pagare al creditore entro il termine contrattuale o legale di pagamento, comprese le imposte, i dazi, le tasse o gli oneri applicabili indicati nella fattura o nella richiesta equivalente di pagamento;

h) "interessi di mora", gli interessi per il ritardo di pagamento definiti dal presente decreto o concordati fra le parti;

i) "interessi legali di mora", gli interessi semplici di mora a un tasso pari al tasso di riferimento o saggio di riferimento maggiorato;

l) "tasso di riferimento" o "saggio di riferimento", il tasso d'interesse applicato dalla Banca centrale europea alle sue più recenti operazioni di rifinanziamento principali, oppure il tasso d'interesse marginale risultante dalle procedure di appalto a tasso variabile per le più recenti



	operazioni di rifinanziamento principali della Banca centrale europea; m) "riserva di proprietà", l'accordo contrattuale in base al quale il venditore resta proprietario delle merci fino al completo pagamento del prezzo.
<p style="text-align: center;">Art. 3 <i>(Responsabilità del debitore)</i></p> <p>1. Il creditore ha diritto alla corresponsione degli interessi moratori, ai sensi degli articoli 4 e 5, salvo che il debitore dimostri che il ritardo nel pagamento del prezzo è stato determinato dall'impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 3 <i>(Responsabilità del debitore)</i></p> <p>1. Il creditore ha diritto alla corresponsione degli interessi moratori, salvo che il debitore dimostri che il ritardo nel pagamento del prezzo è stato determinato dall'impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 4 <i>(Decorrenza degli interessi moratori)</i></p> <p>1. Gli interessi decorrono, automaticamente, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento.</p> <p>2. Salvo il disposto dei commi 3 e 4, se il termine per il pagamento non è stabilito nel contratto, gli interessi decorrono, automaticamente, senza che sia necessaria la costituzione in mora, alla scadenza del seguente termine legale:</p> <p>a) trenta giorni dalla data di ricevimento della fattura da parte del debitore o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente;</p> <p>b) trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla data di prestazione dei servizi, quando non è certa la data di ricevimento della fattura o della richiesta equivalente di pagamento;</p> <p>c) trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla prestazione dei servizi, quando la data in cui il debitore riceve la fattura o la richiesta equivalente di pagamento è anteriore a quella del ricevimento delle merci o della prestazione dei servizi;</p> <p>d) trenta giorni dalla data dell'accettazione o della verifica eventualmente previste dalla legge</p>	<p style="text-align: center;">Art. 4 <i>(Transazioni fra imprese)</i></p> <p>1. Il creditore ha diritto agli interessi di mora, senza che sia necessario un sollecito o una costituzione in mora nei confronti del debitore, purché il creditore abbia adempiuto agli obblighi contrattuali e di legge, non abbia ricevuto nel termine l'importo dovuto o comunque non ne possa disporre, con ritardo imputabile al debitore.</p> <p>2. Gli interessi decorrono senz'altro dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento.</p> <p>3. Le parti definiscono nel contratto il termine per il pagamento che comunque non può superare i seguenti termini:</p> <p>a) trenta giorni di calendario dal ricevimento da parte del debitore della fattura o di una richiesta equivalente di pagamento;</p> <p>b) se non v'è certezza sulla data di ricevimento della fattura o della richiesta equivalente di pagamento, trenta giorni di calendario dalla data di ricevimento delle merci o di prestazione dei servizi;</p> <p>c) se la data in cui il debitore riceve la fattura o la richiesta equivalente di pagamento è</p>



o dal contratto ai fini dell'accertamento della conformità della merce o dei servizi alle previsioni contrattuali, qualora il debitore riceva la fattura o la richiesta equivalente di pagamento in epoca non successiva a tale data.

[3. Per i contratti aventi ad oggetto la cessione di prodotti alimentari deteriorabili, il pagamento del corrispettivo deve essere effettuato entro il termine legale di sessanta giorni dalla consegna o dal ritiro dei prodotti medesimi e gli interessi decorrono automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine. In questi casi il saggio degli interessi di cui all'articolo 5, comma 1, è maggiorato di ulteriori due punti percentuali ed è inderogabile] (1)

[4. Le parti, nella propria libertà contrattuale, possono stabilire un termine superiore rispetto a quello legale di cui al comma 3 a condizione che le diverse pattuizioni siano stabilite per iscritto e rispettino i limiti concordati nell'ambito di accordi sottoscritti, presso il Ministero delle attività produttive, dalle organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale della produzione, della trasformazione e della distribuzione per categorie di prodotti deteriorabili specifici.] (1)

(1) Comma abrogato dall'art. 62, comma 11, d.l. 24 gennaio 2012 n. 1, con la decorrenza indicata dal comma 11-bis del medesimo articolo 62 (cioè 7 mesi dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale 24 marzo 2012, n. 71 della legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27: dunque abrogazione con effetto dal 24 ottobre 2012).

anteriore a quella del ricevimento delle merci o della prestazione dei servizi, trenta giorni di calendario dalla data di ricevimento delle merci o di prestazione dei servizi;

d) se la legge o il contratto prevedono una procedura di accettazione o di verifica diretta ad accertare la conformità delle merci o dei servizi al contratto e se il debitore riceve la fattura o la richiesta equivalente di pagamento anteriormente o alla stessa data dell'accettazione o della verifica, trenta giorni di calendario da tale data.

4. Qualora sia prevista una procedura di accettazione o di verifica diretta ad accertare la conformità al contratto delle merci o dei servizi, la durata massima di tale procedura non può comunque superare trenta giorni di calendario dalla data di ricevimento delle merci o di prestazione dei servizi, se non diversamente concordato espressamente nel contratto e purché ciò non sia gravemente iniquo per il creditore.

5. Si presume gravemente iniqua la clausola contrattuale che preveda:

a) un termine di durata massima della procedura d'accertamento di conformità superiore a quindici giorni di calendario dalla data di ricevimento delle merci o di prestazione dei servizi ove non si tratti di contratto particolarmente complesso;

b) un termine di durata massima della procedura d'accertamento di conformità superiore a trenta giorni di calendario dalla data di ricevimento delle merci o di prestazione dei servizi ove si tratti di contratto particolarmente complesso.

6. Comunque il periodo di pagamento stabilito nel contratto non può superare sessanta giorni di calendario dalla data di ricevimento delle merci o di prestazione dei servizi. Ogni diverso patto è nullo, con sostituzione della relativa clausola con altra ove il termine di pagamento è ridefinito in trenta giorni di calendario dalla data di ricevimento delle merci o di prestazione dei servizi.

7. Tutte le fatture e le richieste equivalenti di pagamento, nonché ogni altra corrispondenza riguardante il pagamento stesso sono spedite in via telematica attraverso indirizzi di posta



elettronica certificata o analoghi indirizzi di cui all'articolo 16, comma 6, del decreto legge 29 novembre 2008 n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. È ammesso un diverso accordo fra le parti unicamente per prevedere l'uso d'indirizzi di posta elettronica di tipo diverso da quelli indicati al precedente periodo da parte del creditore, del debitore o di entrambi. Qualora il debitore oppure il creditore non comunichi o ritardi di comunicare il proprio indirizzo di posta elettronica all'altra parte, quest'ultima può spedire gli indicati atti e documenti in via telematica, via fax, via posta o via corriere a indirizzi di posta elettronica, a numeri di fax o a indirizzi comunque riferiti all'organizzazione o alla persona del debitore o del creditore ove rileva unicamente la data di spedizione risultante dalla comunicazione telematica, via fax, via posta o via corriere.

8. I contratti, le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti, le fatture e le richieste equivalenti di pagamento recano sempre chiaramente espressi i termini di pagamento, nonché le conseguenze del ritardato pagamento, in conformità alle disposizioni del presente decreto.

9. Si considera gravemente iniqua la clausola contrattuale o la prassi con cui il debitore a propria discrezione chiede al creditore di ritardare la spedizione della fattura o della richiesta equivalente di pagamento, la consegna della merce o la prestazione del servizio, oppure ostacola o rifiuta indebitamente la consegna della merce o la prestazione del servizio.

10. I termini di pagamento non sono sospesi o interrotti per effetto della domanda del creditore al debitore d'integrazioni o modifiche solo formali della fattura o richiesta equivalente di pagamento, in particolare quelle riguardante i dati fiscali di debitore o creditore, oppure di rettifica all'importo richiesto nel limite del 5% dell'importo dovuto per contratto.

11. Sono solidalmente tenute al pagamento degli interessi moratori e dei risarcimenti per spese di recupero e per il maggior danno previsti dal successivo articolo 8 l'impresa debitrice e la persona che all'interno dell'organizzazione stessa è responsabile della procedura di



	<p>pagamento. In favore di quest'ultima è vietato all'impresa debitrice stipulare assicurazione per la copertura del relativo rischio o comunque addossarsi l'onere economico di tale assicurazione. Ogni diverso patto contrario è nullo.</p>
	<p style="text-align: center;">Art. 5 <i>(Transazioni fra imprese e pubbliche amministrazioni)</i></p> <ol style="list-style-type: none">1. Il creditore ha diritto agli interessi di mora, senza che sia necessario un sollecito o una costituzione in mora nei confronti del debitore che sia una pubblica amministrazione, purché il creditore abbia adempiuto agli obblighi contrattuali e di legge, non abbia ricevuto nel termine l'importo dovuto o comunque non ne possa disporre, con ritardo imputabile al debitore.2. Gli interessi decorrono senz'altro dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento.3. Nella documentazione di gara e nel contratto è definito il termine per il pagamento che comunque non può superare i seguenti termini:<ol style="list-style-type: none">a) trenta giorni di calendario dal ricevimento da parte del debitore della fattura o di una richiesta equivalente di pagamento;b) se non v'è certezza sulla data di ricevimento della fattura o della richiesta equivalente di pagamento, trenta giorni di calendario dalla data di ricevimento delle merci o di prestazione dei servizi;c) se la data in cui il debitore riceve la fattura o la richiesta equivalente di pagamento è anteriore a quella del ricevimento delle merci o della prestazione dei servizi, trenta giorni di calendario dalla data di ricevimento delle merci o di prestazione dei servizi;d) se la legge o il contratto prevedono una procedura di accettazione o di verifica diretta ad accertare la conformità delle merci o dei servizi al contratto e se il debitore riceve la fattura o la richiesta equivalente di pagamento anteriormente o alla stessa data dell'accettazione o della verifica, trenta giorni di calendario da quella data.



4. La data di spedizione e la data di ricevimento della fattura o richiesta equivalente di pagamento non possono comunque essere soggette a un accordo contrattuale tra debitore e creditore.

5. I termini indicati al precedente comma 3 sono definiti in cinquanta giorni di calendario unicamente per:

a) le amministrazioni pubbliche che svolgono attività economiche di natura industriale o commerciale offrendo merci o servizi sul mercato e che siano soggette, come imprese pubbliche, ai requisiti di trasparenza di cui alla direttiva 2006/111/CE della Commissione, del 16 novembre 2006, relativa alla trasparenza delle relazioni finanziarie tra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche e alla trasparenza finanziaria all'interno di talune imprese;

b) gli enti pubblici indicati all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i quali forniscono assistenza sanitaria.

6. Qualora sia prevista una procedura di accettazione o di verifica diretta ad accertare la conformità al contratto delle merci o dei servizi, la durata massima di tale procedura non può comunque superare trenta giorni di calendario dalla data di ricevimento delle merci o di prestazione dei servizi, se non diversamente previsto nella documentazione di gara e concordato espressamente nel contratto, purché ciò non sia gravemente iniquo per il creditore.

7. Si presume gravemente iniqua la clausola contrattuale che preveda

a) un termine di durata massima della procedura d'accertamento di conformità superiore a quindici giorni di calendario dalla data di ricevimento delle merci o di prestazione dei servizi ove non si tratti di contratto particolarmente complesso;

b) un termine di durata massima della procedura d'accertamento di conformità superiore a trenta giorni di calendario dalla data di ricevimento delle merci o di prestazione dei servizi ove si tratti di contratto particolarmente complesso.



8. Comunque il periodo di pagamento stabilito nel contratto non deve superare i sessanta giorni di calendario. Entro tale limite, che resta inderogabile, si possono superare unicamente i termini indicati ai precedenti commi 3 e 5, se concordato espressamente nel contratto e sempreché la pubblica amministrazione dimostri previamente e con specifica motivazione espressa che tale diverso termine sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche.

9. Tutte le fatture e le richieste equivalenti di pagamento, nonché ogni altra corrispondenza riguardante il pagamento stesso sono spedite in via telematica attraverso indirizzi di posta elettronica certificata o analoghi indirizzi di cui all'articolo 16, comma 6, del decreto legge 29 novembre 2008 n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. A tal fine ogni contratto fra imprese e pubbliche amministrazioni reca tali indirizzi di posta elettronica delle parti. Qualora il debitore oppure il creditore non comunichi o ritardi di comunicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata o analogo indirizzo all'altra parte, quest'ultima può spedire gli indicati atti e documenti in via telematica, via fax, via posta o via corriere a indirizzi di posta elettronica, a numeri di fax o a indirizzi comunque riferiti all'organizzazione o alla persona del debitore o del creditore ove rileva unicamente la data di spedizione risultante dalla comunicazione telematica, via fax, via posta o via corriere.

10. Si considera gravemente iniqua la clausola contrattuale o la prassi con cui il debitore a propria discrezione chiede al creditore di ritardare la spedizione della fattura o della richiesta equivalente di pagamento, la consegna della merce o la prestazione del servizio, oppure ostacola o rifiuta indebitamente la consegna della merce o la prestazione del servizio.

11. I termini di pagamento non sono sospesi o interrotti per effetto della domanda del creditore al debitore d'integrazioni o modifiche solo formali della fattura o richiesta equivalente di pagamento, in particolare quelle riguardante i dati fiscali di debitore o creditore, oppure di rettifica all'importo richiesto nel limite del 5% dell'importo dovuto per contratto.



12. La clausola di gara o di contratto con termini superiori a quelli indicati ai precedenti commi 3 e 5 oppure in violazione del precedente comma 8 è nulla ad ogni effetto di legge con sostituzione della clausola stessa con altra ove i termini sono ridefiniti nella metà di quelli indicati agli stessi commi 3 o 5.

13. La clausola di gara o di contratto volta ad escludere o limitare l'applicazione degli interessi moratori o a ridurne l'importo è nulla ad ogni effetto di legge con sostituzione della clausola stessa con altra ove il saggio degli interessi moratori è aumentato della metà.

14. Ogni clausola di gara o di contratto volta ad escludere i risarcimenti per spese di recupero previsti dal successivo articolo 8 è nulla ad ogni effetto di legge con sostituzione della clausola stessa con altra ove l'importo forfettario è aumentato del 3%, fermo il risarcimento dell'ulteriore maggior danno.

15. Il maggiore esborso sopportato dalla pubblica amministrazione per effetto dell'applicazione delle disposizioni del presente decreto determina a carico delle persone che all'interno dell'organizzazione della pubblica amministrazione sono responsabili del procedimento di pagamento e comunque di chi dirige la relativa unità organizzativa:

a) la responsabilità innanzi alla Corte dei Conti;

b) la responsabilità disciplinare ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 55 *sexies* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dell'articolo 2, comma 9, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

16. La sentenza con cui la pubblica amministrazione è condannata al pagamento di un maggiore esborso per effetto dell'applicazione delle disposizioni del presente decreto è trasmessa, in via telematica, a cura della segreteria del giudice entro 30 giorni dalla pubblicazione alla competente Procura della Repubblica presso la sezione giurisdizionale regionale della Corte dei Conti.

17. L'atto con cui la pubblica amministrazione dispone il pagamento ai propri creditori di un maggiore esborso per effetto dell'applicazione delle disposizioni del presente decreto è



	<p>trasmesso, in via telematica, a cura del rappresentante legale della stessa pubblica amministrazione entro 30 giorni dall'approvazione alla competente Procura della Repubblica presso la sezione giurisdizionale regionale della Corte dei Conti.</p> <p>18. Se la controversia instaurata dal creditore per ottenere anche gli interessi moratori e i risarcimenti per spese di recupero e per il maggior danno previsti dal successivo articolo 8 si risolve sfavorevolmente in tutto o in parte per il creditore stesso, il giudice condanna quest'ultimo a risarcire comunque in favore del debitore una somma pari al doppio di quella non riconosciuta in sede giurisdizionale.</p> <p>19. All'articolo 118, comma 3 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente periodo: «Ove gli affidatari non abbiano pagato il subappaltatore o cottimista, questi ultimi – previa dimostrazione del mancato pagamento - possono chiedere il pagamento stesso alla stazione appaltante che lo dispone entro trenta giorni dalla richiesta detraendo il relativo importo da quanto dovuto agli affidatari».</p> <p>20. La Presidenza del Consiglio dei Ministri favorisce la conclusione di accordi fra amministrazioni statali per riunificare e semplificare le procedure di pagamento, anche per tipologie di contratti e gruppi di amministrazioni, in particolare creando centri unici di pagamento.</p>
	<p style="text-align: center;">Art. 6 <i>(Versamenti a rate fra imprese)</i></p> <p>1. L'impresa creditrice e l'impresa debitrice possono concordare termini di pagamento che prevedano il versamento a rate dell'importo dovuto, sempreché ciò non costituisca il mezzo per violare o eludere le disposizioni del presente decreto.</p> <p>2. Comunque il periodo di pagamento dell'intero corrispettivo stabilito nel contratto non deve superare i novanta giorni di calendario dal ricevimento della merce o dalla prestazione del servizio. Ogni diverso patto contrario è nullo e per l'effetto il creditore che abbia adempiuto</p>



	<p>agli obblighi contrattuali e di legge ha diritto d'ottenere dal debitore il pagamento di quanto dovuto entro il termine di quindici giorni dal ricevimento da parte del debitore della fattura o di una richiesta equivalente di pagamento, decorso inutilmente il quale si applicano su tale importo gli interessi moratori e i risarcimenti per spese di recupero e per il maggior danno previsti dal successivo articolo 8.</p> <p>3. Qualora una delle rate non sia pagata alla data concordata, gli interessi moratori e i risarcimenti per spese di recupero e per il maggior danno previsti dal successivo articolo 8 sono calcolati in ragione degli importi scaduti.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 5 <i>(Saggio degli interessi)</i></p> <p>1. Salvo diverso accordo tra le parti, il saggio degli interessi, ai fini del presente decreto, è determinato in misura pari al saggio d'interesse del principale strumento di rifinanziamento della Banca centrale europea applicato alla sua più recente operazione di rifinanziamento principale effettuata il primo giorno di calendario del semestre in questione, maggiorato di sette punti percentuali. Il saggio di riferimento in vigore il primo giorno lavorativo della Banca centrale europea del semestre in questione si applica per i successivi sei mesi.</p> <p>2. Il Ministero dell'economia e delle finanze dà notizia del saggio di cui al comma 1, al netto della maggiorazione ivi prevista, curandone la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana nel quinto giorno lavorativo di ciascun semestre solare.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 7 <i>(Saggio degli interessi)</i></p> <p>1. Il saggio degli interessi, ai fini del presente decreto, è determinato in misura pari al saggio d'interesse del principale strumento di rifinanziamento della Banca centrale europea applicato alla sua più recente operazione di rifinanziamento principale effettuata il primo giorno di calendario del semestre in questione, maggiorato di otto punti percentuali. Il saggio di riferimento in vigore il primo giorno lavorativo della Banca centrale europea del semestre in questione si applica per i successivi sei mesi.</p> <p>2. Il Ministero dell'economia e delle finanze dà notizia del saggio di cui al comma 1, al netto della maggiorazione ivi prevista, curandone la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana nel quinto giorno lavorativo di ciascun semestre solare, cui s'accompagna l'inserimento permanente di tale notizia nella pagina principale dei siti <i>Internet</i> dello stesso Ministero dell'economia e delle finanze, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dello sviluppo economico, dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, nonché delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e degli ordini professionali.</p>



<p style="text-align: center;">Art. 6 <i>(Risarcimento dei costi di recupero)</i></p> <p>1. Il creditore ha diritto al risarcimento dei costi sostenuti per il recupero delle somme non tempestivamente corrispostegli, salva la prova del maggior danno, ove il debitore non dimostri che il ritardo non sia a lui imputabile.</p> <p>2. I costi, comunque rispondenti a principi di trasparenza e di proporzionalità, possono essere determinati anche in base ad elementi presuntivi e tenuto conto delle tariffe forensi in materia stragiudiziale.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 8 <i>(Risarcimento dei costi di recupero)</i></p> <p>1. Ove gli interessi moratori divengano esigibili in conformità alle precedenti disposizioni, il creditore – senza necessità di sollecito - ha il diritto d’ottenere dal debitore un importo forfettario comunque non inferiore a euro 40 e pari ad euro 10 per ogni euro 100 non pagati.</p> <p>2. Dal 1° gennaio 2013 a tali importi forfettari s’applica il tasso d’inflazione rilevato dall’I.S.T.A.T. con riferimento all’indice dei prezzi riferito al contratto d’interesse.</p> <p>3. In aggiunta lo stesso creditore ha il diritto d’esigere dal debitore un ragionevole risarcimento per ogni costo documentato di recupero eccedente tale importo forfettario sostenuto a causa del ritardo del pagamento, in particolare i costi derivati dallo svolgimento dell’incarico di recupero del credito affidato a un avvocato o altro soggetto terzo.</p> <p>4. Resta fermo il risarcimento del maggior danno in favore del creditore, ove il debitore non dimostri che il ritardo non sia a lui imputabile.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 7 <i>(Nullità)</i></p> <p>1. L'accordo sulla data del pagamento, o sulle conseguenze del ritardato pagamento, è nullo se, avuto riguardo alla corretta prassi commerciale, alla natura della merce o dei servizi oggetto del contratto, alla condizione dei contraenti ed ai rapporti commerciali tra i medesimi, nonché ad ogni altra circostanza, risulti gravemente iniquo in danno del creditore.</p> <p>2. Si considera, in particolare, gravemente iniquo l'accordo che, senza essere giustificato da ragioni oggettive, abbia come obiettivo principale quello di procurare al debitore liquidità aggiuntiva a spese del creditore, ovvero l'accordo con il quale l'appaltatore o il subfornitore principale imponga ai propri fornitori o subfornitori termini di pagamento ingiustificatamente più lunghi rispetto ai termini di pagamento ad esso concessi.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 9 <i>(Nullità)</i></p> <p>1. L'accordo sulla data del pagamento, o sulle conseguenze del ritardato pagamento, è nullo se, avuto riguardo alla corretta prassi commerciale, al principio di buona fede e correttezza, alla natura della merce o del servizio oggetto del contratto, alla condizione dei contraenti ed ai rapporti commerciali tra i medesimi, nonché ad ogni altra circostanza del caso, risulti gravemente iniquo in danno del creditore.</p> <p>2. Si considera gravemente iniquo l'accordo:</p> <ul style="list-style-type: none">a) che escluda l'applicazione d’interessi di mora;b) che escluda i risarcimenti per spese di recupero o per il maggior danno previsti dal precedente articolo 8;



<p>3. Il giudice, anche d'ufficio, dichiara la nullità dell'accordo e, avuto riguardo all'interesse del creditore, alla corretta prassi commerciale ed alle altre circostanze di cui al comma 1, applica i termini legali ovvero riconduce ad equità il contenuto dell'accordo medesimo.</p>	<p>c) che, senza essere giustificato da ragioni oggettive, abbia come obiettivo principale quello di procurare al debitore liquidità aggiuntiva a spese del creditore;</p> <p>d) con cui l'appaltatore o il subfornitore principale imponga ai propri fornitori o subfornitori termini di pagamento ingiustificatamente più lunghi rispetto ai termini di pagamento ad esso concessi.</p> <p>3. Il giudice, anche d'ufficio, dichiara la nullità dell'accordo e comunque, avuto riguardo all'interesse del creditore, alla corretta prassi commerciale ed alle altre circostanze di cui al comma 1, applica i termini legali ovvero riconduce ad equità il contenuto dell'accordo medesimo e del relativo rapporto giuridico.</p>
	<p style="text-align: center;">Art. 10 <i>(Sanzioni amministrative)</i></p> <p>1. Salvo che il fatto costituisca reato, il debitore che sia da considerare grande impresa ai sensi del precedente articolo 2, comma 1, lettera e) è punito con sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 500.000 ove non rispetti i termini legali e contrattuali di pagamento, ove chieda indebitamente al creditore di ritardare la spedizione della fattura o richiesta equivalente di pagamento, la consegna della merce o la prestazione del servizio, ove ostacoli o rifiuti indebitamente la consegna della merce o la prestazione del servizio, ove rifiuti indebitamente di corrispondere al creditore il risarcimento per i costi di recupero di cui al precedente articolo 8, comma 1 e comma 2.</p> <p>2. L'entità della sanzione è determinata in ragione della qualità di microimpresa, piccola impresa o media impresa in capo ai creditori, nonché della frequenza, misura e modalità dei ritardi di pagamento, delle richieste e rifiuti di risarcimento ai creditori, del numero delle persone occupate unitamente al fatturato annuo o totale di bilancio annuo dell'impresa creditrice. A quest'ultimo fine e comunque per una minore gravità della sanzione si tiene conto se l'impresa creditrice abbia un numero di persone occupate pari o maggiore ma un fatturato</p>



annuo o un totale di bilancio annuo minore rispetto alle soglie fissate per la definizione di media impresa ai sensi del precedente articolo 2, comma 1, lettera d).

3. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato è incaricata della vigilanza sull'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 e all'irrogazione delle sanzioni previste, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689. A tal fine l'Autorità può avvalersi del supporto operativo della Guardia di Finanza, fermo restando quanto previsto sui poteri d'accertamento degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria dall'articolo 13 della stessa legge 24 novembre 1981, n. 689.

4. All'accertamento delle violazioni l'Autorità provvede d'ufficio o su segnalazione di qualunque soggetto interessato - comprese le associazioni dei consumatori aderenti al Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti e le associazioni indicate al successivo articolo 11, comma 1 – il quale deve essere avvisato dell'avvio del procedimento ove può intervenire. L'Autorità comunica altresì al creditore o ai creditori interessati l'avvio del procedimento ove gli stessi possono intervenire.

5. Nella contestazione della violazione l'Autorità deve sempre concedere al debitore un termine non inferiore a 30 giorni e non superiore a 45 giorni per dimostrare di aver cessato la condotta contestata e rimediato alle conseguenze pregiudizievoli nei confronti del creditore o dei creditori interessati secondo le modalità definite dall'Autorità stessa. In ragione di tale dimostrazione l'Autorità adotta ordinanza motivata di archiviazione degli atti; diversamente procede senz'altro nei confronti del debitore.

6. Restano fermi i poteri d'indagine attribuiti all'Autorità garante della concorrenza e del mercato dall'articolo 12 della legge 10 ottobre 1990, n. 287.

7. Gli introiti derivanti dall'irrogazione delle sanzioni di cui al comma 1 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati e ripartiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e iscritti nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, al



	<p>Fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato da destinare a vantaggio delle microimprese, piccole imprese e medie imprese per finanziare iniziative d’informazione o attività di ricerca, studio e analisi in materia d’innovazione tecnologica e di gestione aziendale.</p> <p>8. L’Autorità svolge le attività indicate con le risorse umane, finanziarie e strumentali già disponibili a legislazione vigente.</p>
<p>Art. 8 <i>(Tutela degli interessi collettivi)</i></p> <p>1. Le associazioni di categoria degli imprenditori presenti nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), prevalentemente in rappresentanza delle piccole e medie imprese di tutti i settori produttivi e degli artigiani, sono legittimate ad agire, a tutela degli interessi collettivi, richiedendo al giudice competente:</p> <p>a) di accertare la grave iniquità, ai sensi dell'articolo 7, delle condizioni generali concernenti la data del pagamento o le conseguenze del relativo ritardo e di inibirne l'uso;</p> <p>b) di adottare le misure idonee a correggere o eliminare gli effetti dannosi delle violazioni accertate;</p> <p>c) di ordinare la pubblicazione del provvedimento su uno o più quotidiani a diffusione nazionale oppure locale nei casi in cui la pubblicità del provvedimento possa contribuire a correggere o eliminare gli effetti delle violazioni accertate.</p> <p>2. L'inibitoria è concessa, quando ricorrono giusti motivi di urgenza, ai sensi degli articoli 669-<i>bis</i> e seguenti del codice di procedura civile.</p> <p>3. In caso di inadempimento degli obblighi stabiliti dal provvedimento reso nel giudizio di cui ai commi 1 e 2, il giudice, anche su domanda dell'associazione che ha agito, dispone il pagamento di una somma di denaro, da Euro 500 a Euro 1.100, per ogni giorno di ritardo, tenuto conto della gravità del fatto.</p>	<p>Art. 11 <i>(Tutela degli interessi collettivi)</i></p> <p>1. Le associazioni di categoria rappresentate in almeno cinque camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, oppure nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) e le loro articolazioni territoriali e di categoria, sono legittimate a proporre azione in giudizio a tutela d’interessi relativi alla generalità dei soggetti appartenenti alla categoria professionale e a tutela d’interessi omogenei relativi solo ad alcuni soggetti, richiedendo al giudice competente:</p> <p>a) di accertare la grave iniquità o la nullità delle condizioni contrattuali concernenti la data del pagamento o le conseguenze del relativo ritardo e di inibirne l'uso;</p> <p>b) di adottare le misure idonee a correggere o eliminare gli effetti dannosi delle violazioni accertate;</p> <p>c) di ordinare la pubblicazione del provvedimento su uno o più quotidiani a diffusione nazionale oppure locale, anche nella relativa edizione <i>on line</i> a tutti accessibile, nei casi in cui la pubblicità del provvedimento possa contribuire a correggere o eliminare gli effetti delle violazioni accertate.</p> <p>2. L'inibitoria è concessa, quando ricorrono giusti motivi di urgenza, ai sensi degli articoli 669-<i>bis</i> e seguenti del codice di procedura civile.</p> <p>3. In caso d’inadempimento degli obblighi stabiliti dal provvedimento reso nel giudizio di cui ai commi 1 e 2, il giudice, anche su domanda dell'associazione che ha agito, dispone il pagamento</p>



	di una somma di denaro, da Euro 1.000 a Euro 2.200, per ogni giorno di ritardo, tenuto conto della gravità del fatto.
	<p style="text-align: center;">Art. 12 (Standard contrattuali, informazione)</p> <p>1. Entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture adottano di concerto fra loro – previo parere del Consiglio di Stato, da rendersi entro 60 giorni dalla ricezione della richiesta - i modelli di clausole contrattuali o di contratti fra imprese e fra imprese e pubbliche amministrazioni in conformità alle disposizioni del presente decreto, raccogliendo i relativi testi in una banca dati accessibile gratuitamente a tutti sui rispettivi siti <i>Internet</i> istituzionali e curando costantemente l'ampliamento e l'aggiornamento della stessa.</p> <p>2. Prima dell'adozione degli indicati modelli e dei loro aggiornamenti le Autorità possono altresì affidare – in conformità alla vigente disciplina sui contratti pubblici – la valutazione dei modelli stessi a terzi, compresi istituti universitari o centri di ricerca italiani o europei.</p> <p>3. Le Autorità possono disattendere in tutto o in parte il parere reso dal Consiglio di Stato e le valutazioni dei soggetti indicati al precedente comma 2, comunque motivando espressamente tale diverso avviso.</p> <p>4. Le Autorità svolgono le attività di cui ai commi 1, 2 e 3 con le risorse umane, finanziarie e strumentali già disponibili a legislazione vigente.</p> <p>5. Lo Stato, le Regioni, gli altri enti indicati all'articolo 114, comma 1, della Costituzione, nonché le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e gli ordini professionali curano la conoscenza e l'applicazione delle disposizioni previste dal presente decreto nei confronti delle rispettive amministrazioni, degli enti partecipati, controllati, sovvenzionati o vigilati, dei propri iscritti, nonché delle imprese, anche utilizzando pubblicazioni specialistiche, promuovendo campagne promozionali, favorendo la creazione di codici di autoregolamentazione.</p>



	<p style="text-align: center;">Art. 13 <i>(Riserva di proprietà)</i></p> <p>1. Il venditore conserva il diritto di proprietà sulle merci fintanto che non siano state pagate totalmente, qualora sia stata esplicitamente concordata una valida clausola di riserva di proprietà tra l'acquirente e il venditore prima della consegna delle merci.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 9 <i>(Modifiche al codice di procedura civile)</i></p> <p>1. L'ultimo comma dell'articolo 633 del codice di procedura civile è abrogato.</p> <p>2. All'articolo 641 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modifiche:</p> <p>a) nel primo periodo, dopo le parole "decreto motivato", sono aggiunte le seguenti: "da emettere entro trenta giorni dal deposito del ricorso";</p> <p>b) il secondo periodo del secondo comma è così sostituito: "Se l'intimato risiede in uno degli altri Stati dell'Unione europea, il termine è di cinquanta giorni e può essere ridotto fino a venti giorni. Se l'intimato risiede in altri Stati, il termine è di sessanta giorni e, comunque, non può essere inferiore a trenta né superiore a centoventi".</p> <p>3. All'articolo 648, primo comma, del codice di procedura civile, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il giudice concede l'esecuzione provvisoria parziale del decreto ingiuntivo opposto limitatamente alle somme non contestate, salvo che l'opposizione sia proposta per vizi procedurali".</p> <p style="text-align: center;">Art. 10 <i>(Modifiche alla legge 18 giugno 1998, n. 192)</i></p> <p>1. All'articolo 3, della legge 18 giugno 1998, n. 192, il comma 3 è così sostituito: "In caso di mancato rispetto del termine di pagamento il committente deve al subfornitore, senza bisogno di costituzione in mora, un interesse determinato in misura pari al saggio d'interesse del</p>	<p style="text-align: center;">Art. 14 <i>(Abrogazioni)</i></p> <p>1. Il decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 è abrogato, salvi gli articoli 9, 10 e 11, comma 3, che restano in vigore.</p>



<p>principale strumento di rifinanziamento della Banca centrale europea applicato alla sua più recente operazione di rifinanziamento principale effettuata il primo giorno di calendario del semestre in questione, maggiorato di sette punti percentuali, salva la pattuizione tra le parti di interessi moratori in misura superiore e salva la prova del danno ulteriore. Il saggio di riferimento in vigore il primo giorno lavorativo della Banca centrale europea del semestre in questione si applica per i successivi sei mesi. Ove il ritardo nel pagamento ecceda di trenta giorni il termine convenuto, il committente incorre, inoltre, in una penale pari al 5 per cento dell'importo in relazione al quale non ha rispettato i termini".</p>	
<p style="text-align: center;">Art. 11 <i>(Norme transitorie finali)</i></p> <p>1. Le disposizioni del presente decreto non si applicano ai contratti conclusi prima dell'8 agosto 2002.</p> <p>2. Sono fatte salve le vigenti disposizioni del codice civile e delle leggi speciali che contengono una disciplina più favorevole per il creditore.</p> <p>3. La riserva della proprietà di cui all'articolo 1523 del codice civile, preventivamente concordata per iscritto tra l'acquirente ed il venditore, è opponibile ai creditori del compratore se è confermata nelle singole fatture delle successive forniture aventi data certa anteriore al pignoramento e regolarmente registrate nelle scritture contabili.</p> <p>Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 15 <i>(Norme transitorie e finali)</i></p> <p>1. Le disposizioni del presente decreto si applicano ai contratti conclusi fra imprese e alle procedure d'aggiudicazione di contratti avviate dalle pubbliche amministrazioni a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto stesso.</p> <p>2. Le disposizioni del precedente articolo 5 e quelle dallo stesso richiamate si applicano ai contratti fra imprese e pubbliche amministrazioni in corso d'esecuzione alla data di entrata in vigore del presente decreto, salvo che i contratti stessi stabiliscano termini di pagamento, saggio degli interessi moratori oppure risarcimenti per le spese di recupero del credito più favorevoli per il creditore perché in questi casi vale la relativa disciplina contrattuale.</p> <p>3. Sono fatte salve le vigenti disposizioni del codice civile e delle leggi speciali che contengono una disciplina più favorevole per il creditore.</p> <p>4. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.</p> <p>Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.</p>